



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **NOVARA**

SEZIONE **6**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TUCILLO	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONDELLO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BUTTA	PIERA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 97/13
depositato il 06/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030502285/2012 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030502285/2012 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030502285/2012 IRAP 2007
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 97/13

UDIENZA DEL

08/07/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

206/06/14

PRONUNCIATA IL:

08.07.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23.06.2014

Il Segretario

Alvarado Mas

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE

"Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, voglia

IN VIA PRINCIPALE annullare l'atto impugnato;

IN VIA SUBORDINATA annullare parzialmente l'atto impugnato, annullando la rettifica di euro 44.232,00 ai fini Ires, Irap, e Iva, ricalcolando le maggiori imposte, interessi e sanzioni.

E condannare la controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare controparte al rimborso delle spese di lite applicando i parametri del Regolamento ministeriale oltre al rimborso delle spese sostenute pari ad euro 3.000"

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE

"L'Ufficio chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale

1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio"

FATTO E SVOLGIMENTO DEL CONTENZIOSO

In data 14.11.12, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Novara avviava indagini finanziarie ex artt. 32 d.p.r. 600/73 e 51 d.p.r. 633/72 nei confronti della società ' , notificandole un invito per richiesta chiarimenti in ordine ad alcune poste del bilancio anno d'imposta 2007 (conti canonici di leasing beni mobili deducibili ed altri oneri di gestione deducibili, entrambi afferenti un'imbarcazione da diporto iscritta alla Capitaneria di Porto di , nell'ambito dei quali la società aveva speso costi per complessivi € 24.216,61, e conto soci C/ finanziamenti infruttiferi recante un saldo a fine anno pari ad € 85.098,08).

All'esito del contraddittorio, tenutosi in data 4.12.12, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento n. con il quale determinava un reddito imponibile pari ad € 21.727, rispetto alla dichiarata perdita di € 46.721, per il recupero delle corrispondenti imposte dirette ed indirette, oltre alle sanzioni per dichiarazioni infedeli e contabilità non conforme a legge.

Con ricorso tempestivamente proposto, la , in persona del liquidatore sig. , impugnava tale accertamento eccependo:

- in via preliminare ed in diritto, nullità dell'atto impositivo per mancata redazione di processo verbale di constatazione ex art. legge 4/29 e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 12 legge 212/00, nonché per difetto di motivazione e per carenza dei presupposti di applicazione dell'art. 41 bis d.p.r. 600/73;

- nel merito, dichiaratamente accettata la ripresa a reddito dei costi relativi all'imbarcazione non inerenti, infondatezza del recupero concernente il conto finanziamenti infruttiferi, in quanto semplici movimentazioni finanziarie come tali non generanti materia imponibile (somme in parte versate dalla società partecipa , in parte dal socio unico personalmente, di fatto e complessivamente risorse finanziarie spostate da una società all'altra entrambe riconducibili al sig.).

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, in subordine per l'annullamento della rettifica di euro 44.232 a fini Ires, Irap ed Iva con conseguente ricalcolo degli imponibili.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate per resistere alle domande della ricorrente e chiederne il rigetto.

Quanto alle eccezioni in diritto, affermava l'insussistenza dell'obbligo di notifica di p.v.c. - atto non autonomamente impugnabile a chiusura dell'attività accertativa, e comunque di alcuna lesione al diritto di difesa - e la idoneità formale dell'atto impositivo, recante recuperi di tipo contabile e quindi chiaramente incardinato nell'ambito dell'art. 39 I comma d.p.r. 600.

Quanto al merito della questione controversa, osservava che il recupero a tassazione contestato concerneva bonifici bancari disposti dalla

alla propria accomandante (quota 30%) , appostati in bilancio come finanziamenti infruttiferi dei soci: procedura, questa, secondo l'Ufficio impropria ed irragionevole, a maggior ragione tenendo conto del fatto che nel bilancio della società apparentemente finanziatrice tali uscite erano classificati nel conto debiti v/fornitori senza alcun giustificativo.

Da qui, la considerazione che potesse in realtà trattarsi di distribuzione di utili.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

Con ordinanza del 17.4.13, la Commissione disponeva la sospensione cautelare dell'esecutività dell'atto impugnato, quindi la controversia così radicata era discussa e decisa alla pubblica udienza dell'8.7.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente sono entrambe infondate.

Quanto alla violazione dell'art. 24 legge 4/29, occorre rilevare che, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non era tenuta alla redazione e notifica di alcun processo verbale di constatazione, trattandosi di attività istruttoria direttamente eseguita senza alcun accesso alla sede o agli uffici della società, né condotta dalla Polizia Tributaria.

Di fatto, l'accertamento è fondato su un'analisi (interpretazione) di documentazione prodotta ed illustrata dalla contribuente stessa: e sotto tale profilo, il diritto di difesa è riconnesso all'impugnabilità dell'atto poi notificato, sicché non sussiste alcuna violazione dell'art. 12 legge 212/00.

Quanto alla natura ed alla motivazione dell'avviso di accertamento (punti 2 e 3 del ricorso) la tipologia analitica è chiaramente desumibile dal criterio enunciato e dal recupero effettuato (ripresa a tassazione di costi non inerenti e di movimentazioni finanziarie riclassificate come distribuzioni di utili dissimulati).

Per il resto, l'applicazione dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73 è legittimata, formalmente, dalla stessa documentazione acquisita, in quanto, dalla stessa, l'Ufficio ha ritenuto di trarre elementi sufficienti per riprendere a reddito, in particolare, poste finanziarie apparentemente *neutre*.

Quanto al merito, il contrasto tra le parti concerne il solo recupero a tassazione di elementi positivi di reddito pari a € 44.232,00: considerati dall'Ufficio, come si è detto, utili effettivamente distribuiti, ancorché formalmente appostati in contabilità alla voce "*soci C/finanziamenti infruttiferi*", in ogni caso non congruenti con le rilevazioni contabili (in uscita da
come debiti verso il fornitore senza
l'emissione di fatture a pareggio).

Nella motivazione dell'accertamento, e nella stessa memoria di costituzione, l'Agenzia, invero, si esprime nel senso che prestiti provenienti dal socio unico,

e dalla società partecipata , non possano essere considerati effettivamente tali.

Senonché, ad avviso della Commissione, la ricostruzione dell'Ufficio è formulata in termini dubitativi e manca di sufficienti riscontri probatori.

Si può senz'altro ammettere che la tecnica contabile utilizzata dal Sig.

– legale rappresentante e socio unico dell'attuale ricorrente – fosse impropria, o scarsamente *trasparente*: non essendo evidentemente in linea con i criteri di una corretta gestione finanziaria il fatto che un amministratore trasferisca liquidità da una società ad altra, senza neppure preconstituire una inequivocabile documentazione a sostegno di data certa.

E però, ad avviso della Commissione, il dubbio che le semplici movimentazioni finanziarie dissimolino un'effettiva distribuzione di utili, ovvero che debbano essere considerati ricavi non dichiarati, sarebbe dovuto essere confortato da una più approfondita verifica della complessiva situazione dei soggetti coinvolti (socio unico, società partecipante e società partecipata).

In definitiva, il ricorso in esame è fondato *in parte qua*, sicché l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato in ordine al rilievo in esame, essendo consolidato il recupero a tassazione di costi non inerenti in quanto non impugnato, e quindi estraneo al presente contenzioso.

Quanto alle spese di lite, il rigetto delle eccezioni preliminari in diritto, la non contestazione di uno dei due rilievi da parte della ricorrente, e l'equivocità delle appostazioni contabili sopra esaminate ne giustificano la compensazione integrale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. VI, definitivamente pronunciando

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Compensate le spese.

Novara, 8 luglio 2013

Il Relatore

Fabio Mondello



Il Presidente

Mario Tuccillo

